



Bruxelles, 23 novembre 2016
(OR. en)

14776/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0364 (COD)**

**EF 352
ECOFIN 1097**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	23 novembre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 854 final
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 854 final.

All.: COM(2016) 854 final



Bruxelles, 23.11.2016
COM(2016) 854 final

2016/0364 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La proposta di modifica della direttiva 2013/36/UE (direttiva sui requisiti patrimoniali o CRD) fa parte di un pacchetto legislativo che comprende anche le modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali o CRR), della direttiva 2014/59/UE (direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche o BRRD) e del regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento sul meccanismo di risoluzione unico o SRMR).

Negli ultimi anni l'UE ha attuato una riforma sostanziale del quadro normativo sui servizi finanziari volta a rafforzare la resilienza degli enti (enti creditizi e imprese di investimento) che operano nel settore finanziario dell'UE e basata in larga misura sulle norme concordate a livello mondiale con i partner internazionali. Il pacchetto di riforma comprendeva il regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali o CRR), la direttiva 2013/36/UE (direttiva sui requisiti patrimoniali o CRD) sui requisiti prudenziali e la vigilanza degli enti, la direttiva 2014/59/UE (direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche o BRRD) e il regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento sul meccanismo di risoluzione unico o SRMR).

Queste misure sono state adottate in risposta alla crisi finanziaria scoppiata nel 2007-2008 e rispecchiano le norme convenute a livello internazionale. Pur avendo reso il sistema finanziario più stabile e resiliente ai numerosi tipi di possibili shock e crisi futuri, le riforme non affrontano ancora in modo esauriente tutti i problemi individuati. La presente proposta mira pertanto a completare il programma di riforma ovviando alle carenze rimanenti e attuando alcuni elementi in sospeso della riforma che, pur essendo essenziali per garantire la resilienza degli enti, sono stati finalizzati solo di recente dagli organismi di normazione mondiali (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e Consiglio per la stabilità finanziaria):

- un coefficiente di leva finanziaria vincolante, che impedisca agli enti di aumentare eccessivamente la leva finanziaria, ad esempio per compensare una scarsa redditività;
- un coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) vincolante basato su profili di finanziamento migliorati degli enti, che stabilirà una norma armonizzata sull'entità delle fonti di finanziamento stabili e a lungo termine di cui un ente ha bisogno per far fronte ai periodi di stress di mercato e difficoltà di finanziamento;
- requisiti di fondi propri (cioè patrimoniali) più sensibili al rischio per gli enti che negoziano in larga misura titoli e derivati, al fine di evitare divergenze troppo pronunciate tra i requisiti non basati sui profili di rischio degli enti;
- da ultimo, ma non per importanza, nuove norme sulla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII), che richiederanno a questi enti di avere una maggiore capacità di assorbimento delle perdite e ricapitalizzazione, affronteranno la questione delle interconnessioni sui mercati finanziari mondiali e rafforzeranno ulteriormente la capacità dell'UE di risolvere i G-SII in dissesto riducendo al minimo i rischi per i contribuenti.

La Commissione ha riconosciuto la necessità di ridurre ulteriormente il rischio nella sua comunicazione del 24 novembre 2015 e si è impegnata a presentare una proposta legislativa basata sugli accordi internazionali di cui sopra. Oltre a rafforzare ulteriormente la resilienza del sistema bancario europeo e la fiducia dei mercati nei suoi confronti, queste misure di riduzione del rischio permetteranno di progredire ulteriormente verso il completamento dell'Unione bancaria. La necessità di adottare altre misure legislative concrete per ridurre il rischio nel settore finanziario è stata riconosciuta anche nelle conclusioni del Consiglio Ecofin del 17 giugno 2016. La risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2016 sull'Unione bancaria – Relazione annuale 2015 indica inoltre alcuni aspetti del quadro normativo vigente che potrebbero essere oggetto di ulteriori interventi.

Al tempo stesso la Commissione ha dovuto tener conto del quadro normativo vigente e dei nuovi sviluppi normativi a livello internazionale, nonché rispondere alle sfide a cui l'economia dell'UE deve far fronte, in particolare la necessità di promuovere la crescita e l'occupazione in un contesto di prospettive economiche incerte. Per rafforzare l'economia dell'Unione sono state varate diverse iniziative importanti, come il piano di investimenti per l'Europa (FEIS) e l'Unione dei mercati dei capitali. Bisogna rafforzare la capacità degli enti di contribuire al finanziamento dell'economia senza compromettere la stabilità del quadro normativo. Per agevolare l'interazione sia tra le recenti riforme del settore finanziario sia tra queste e le nuove iniziative, ma anche con le riforme di più ampia portata attuate di recente nel settore finanziario, la Commissione ha eseguito, in base a un invito a presentare contributi, una valutazione olistica e approfondita dell'attuale quadro sui servizi finanziari (CRR, CRD, BRRD e SRMR). L'imminente riesame delle norme mondiali è stato inoltre valutato in una prospettiva più ampia in termini di incidenza economica.

Le modifiche basate sugli sviluppi internazionali rappresentano l'attuazione fedele delle norme internazionali nel diritto dell'Unione, con adeguamenti mirati per rispecchiare le specificità dell'UE e tener conto di considerazioni strategiche di più ampio respiro. Ad esempio, il diffuso ricorso ai finanziamenti bancari da parte delle piccole e medie imprese (PMI) dell'UE o per progetti infrastrutturali richiede adeguamenti normativi specifici per preservare la capacità degli enti di finanziarle, visto che sono la colonna portante del mercato unico. È necessaria un'agevole interazione con le vigenti disposizioni, ad esempio per quanto concerne la compensazione centrale e la copertura delle esposizioni in derivati, o una transizione graduale verso alcune delle nuove disposizioni. Questi adeguamenti hanno una portata o una durata limitata e quindi non incidono sulla solidità generale delle proposte, che sono in linea con il livello di ambizione di base delle norme internazionali.

Inoltre, tenendo conto dell'invito a presentare contributi, le proposte intendono migliorare le norme vigenti. L'analisi della Commissione ha dimostrato che il quadro vigente può essere applicato in modo più proporzionato, tenendo conto in particolare della situazione degli enti più piccoli e meno complessi, per i quali alcuni degli attuali obblighi relativi all'informativa, alla segnalazione e ai portafogli di negoziazione complessi non appaiono giustificati da considerazioni di carattere prudenziale. Inoltre la Commissione ha preso in considerazione il rischio legato ai prestiti alle PMI e al finanziamento di progetti infrastrutturali e ha constatato che in alcuni di questi casi sarebbe giustificato applicare requisiti di fondi propri inferiori a quelli attuali. Le presenti proposte modificano pertanto questi requisiti e aumentano la proporzionalità del quadro prudenziale per gli enti. Così facendo si rafforza la capacità degli enti di finanziare l'economia senza compromettere la stabilità del quadro normativo.

Infine la Commissione, in stretta cooperazione con il gruppo di esperti sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni, ha valutato l'applicazione delle opzioni e della discrezionalità

presenti nella CRD e nel CRR. Sulla base di questa analisi, la presente proposta intende eliminare alcune opzioni e una parte della discrezionalità per quanto concerne le disposizioni sul coefficiente di leva finanziaria, sulle grandi esposizioni e sui fondi propri. Si propone di eliminare la possibilità di creare nuove attività fiscali differite garantite dallo Stato non basate sulla redditività futura che sarebbero esentate dalla deduzione dal capitale regolamentare.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Alcuni elementi delle proposte relative alla CRD e al CRR fanno seguito ad un riesame interno agli atti stessi, mentre altri adattamenti del quadro normativo per il settore finanziario si sono resi necessari alla luce degli sviluppi successivi, quali l'adozione della BRRD, l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico e i lavori intrapresi dall'Autorità bancaria europea (ABE) e a livello internazionale.

La proposta modifica la legislazione in vigore e la rende pienamente coerente con le politiche esistenti per quanto concerne i requisiti prudenziali degli enti e il loro quadro di vigilanza, di risanamento e di risoluzione.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

A quattro anni dalla decisione da parte dei capi di Stato e di governo di creare l'Unione bancaria, ne sono stati realizzati due pilastri, la vigilanza e la risoluzione uniche, che poggiano sulla base solida di un codice unico per tutti gli enti dell'UE. Nonostante i notevoli progressi compiuti, sono necessarie misure supplementari per completare l'Unione bancaria, tra cui la creazione di un sistema unico di garanzia dei depositi.

Il riesame del CRR e della CRD fa parte delle misure di riduzione del rischio necessarie per rafforzare ulteriormente la resilienza del settore bancario e parallele alla graduale introduzione del sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS). Al contempo il riesame intende assicurare la continuità del codice unico per tutte le istituzioni dell'UE, sia all'interno che all'esterno dell'Unione bancaria. Gli obiettivi generali della presente iniziativa sopra descritti sono pienamente coerenti con gli obiettivi fondamentali dell'UE di promuovere la stabilità finanziaria, ridurre la probabilità e la portata del sostegno dei contribuenti in caso di risoluzione di un ente e contribuire a un finanziamento sostenibile e armonico dell'attività economica, favorendo quindi un elevato livello di competitività e di tutela dei consumatori.

Come indicato più sopra, questi obiettivi generali sono inoltre in linea con gli obiettivi di altre grandi iniziative dell'UE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Le modifiche proposte hanno la stessa base giuridica degli atti legislativi che vengono modificati (articolo 114 del TFUE per la proposta di regolamento che modifica il CRR e articolo 53, paragrafo 1, del TFUE per la proposta di direttiva che modifica la CRD IV).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Gli obiettivi perseguiti dalle misure proposte mirano a integrare la vigente legislazione dell'UE e possono pertanto essere realizzati meglio a livello dell'UE piuttosto che attraverso iniziative nazionali diverse. Misure nazionali miranti, ad esempio, a ridurre il ricorso alla leva finanziaria degli enti e a rafforzarne la stabilità di finanziamento e i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione non sarebbero efficaci quanto le norme dell'UE nel garantire la stabilità finanziaria, poiché gli enti godono della libertà di stabilimento e della libertà di fornire servizi in altri Stati membri, il che influisce sul livello di prestazione transfrontaliera di servizi, sui flussi di capitali e sull'integrazione del mercato. Al contrario, misure nazionali potrebbero falsare la concorrenza e ostacolare i flussi di capitali. Inoltre l'adozione di misure nazionali risulterebbe difficoltosa dal punto di vista giuridico dato che il CRR regola già la materia bancaria per quanto concerne i requisiti di leva finanziaria (segnalazione), i requisiti di liquidità (in particolare il coefficiente di copertura della liquidità, LCR) e i requisiti del portafoglio di negoziazione.

Si ritiene pertanto che modificare il CRR e la CRD sia l'opzione migliore, in quanto permette di armonizzare le norme mantenendo, al tempo stesso, la flessibilità nazionale, ove ciò sia fondamentale, senza compromettere l'applicazione del codice unico. Le modifiche promuovono inoltre l'applicazione uniforme dei requisiti prudenziali e la convergenza delle prassi in materia di vigilanza, garantendo nel contempo condizioni di parità per i servizi bancari in tutto il mercato interno. Gli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente questi obiettivi. Ciò è particolarmente importante nel settore bancario, in cui numerosi enti creditizi operano in tutto il mercato unico dell'UE. La piena collaborazione e fiducia nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico (SSM) e in seno ai collegi delle autorità di vigilanza e delle autorità competenti al di fuori dell'SSM è essenziale affinché gli enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza efficace su base consolidata. Le norme nazionali non consentirebbero di conseguire questi obiettivi.

- **Proporzionalità**

La proporzionalità è stata parte integrante della valutazione d'impatto che accompagna la proposta. Oltre ad aver effettuato una valutazione individuale di ciascuna delle opzioni proposte nei diversi settori normativi rispetto all'obiettivo della proporzionalità, la mancanza di proporzionalità delle norme vigenti è stata presentata come problema distinto e sono state analizzate opzioni specifiche volte a ridurre i costi amministrativi e di conformità che devono sostenere gli enti più piccoli (cfr. sezioni 2.9 e 4.9 della valutazione d'impatto).

- **Scelta dell'atto giuridico**

Si propone di attuare le misure modificando il CRR e la CRD, rispettivamente attraverso un regolamento e una direttiva. Le misure proposte fanno infatti riferimento a disposizioni vigenti contenute in tali atti giuridici o sviluppano ulteriormente dette disposizioni (liquidità, leva finanziaria, remunerazione, proporzionalità).

Per quanto riguarda la nuova norma sulla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) approvata dal Consiglio per la stabilità finanziaria, si suggerisce di includere la maggior parte della norma nel CRR, perché solo un regolamento permette di conseguire la necessaria uniformità di applicazione, al pari di quanto avviene con i vigenti requisiti di fondi propri basati sul rischio. L'introduzione dei requisiti prudenziali mediante una modifica del CRR ne garantirebbe infatti la diretta applicabilità ai G-SII. Ciò impedirebbe agli Stati

membri di introdurre requisiti nazionali divergenti in una materia in cui la piena armonizzazione è auspicabile al fine di evitare disparità di condizioni. Sarà tuttavia necessaria una messa a punto delle disposizioni giuridiche vigenti contenute nella BRRD, affinché il requisito sulla capacità totale di assorbimento delle perdite e il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) siano pienamente coerenti e in armonia tra loro.

Alcune delle proposte di modifica della direttiva sui requisiti patrimoniali inerenti alla proporzionalità lascerebbero agli Stati membri un certo grado di flessibilità che consentirebbe di mantenere norme diverse nella fase del loro recepimento nel diritto nazionale. Ciò consentirebbe agli Stati membri di imporre un regime più severo in determinate materie quali la remunerazione e la segnalazione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione aveva portato avanti una serie di iniziative per valutare se il vigente quadro prudenziale e l'imminente riesame delle norme mondiali costituissero gli strumenti più adeguati per realizzare gli obiettivi prudenziali per gli enti dell'UE, e se avrebbero consentito di continuare a fornire i finanziamenti necessari per l'economia dell'UE.

Nel luglio 2015 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sul possibile impatto del CRR e della CRD sul finanziamento bancario dell'economia dell'UE, con particolare attenzione al finanziamento delle PMI e delle infrastrutture, e nel settembre 2015 ha avviato un invito a presentare contributi¹ riguardante la normativa finanziaria dell'UE nel suo insieme. Le due iniziative intendevano raccogliere prove empiriche e indicazioni concrete concernenti i) le norme che incidono sulla capacità dell'economia di finanziarsi e di crescere, ii) gli oneri normativi superflui, iii) le interazioni, le incoerenze e le lacune delle norme e iv) le norme che hanno dato luogo a conseguenze indesiderate. Inoltre la Commissione ha raccolto i pareri delle parti interessate nel quadro di specifiche analisi effettuate sulle disposizioni che disciplinano la remunerazione² e sulla proporzionalità delle norme del CRR e della CRD. Infine è stata avviata una consultazione pubblica nel contesto dello studio commissionato dalla Commissione per valutare l'impatto del CRR sul finanziamento dell'economia da parte delle banche³.

Tutte le iniziative di cui sopra hanno dimostrato chiaramente la necessità di aggiornare e completare le norme vigenti al fine di i) ridurre ulteriormente i rischi nel settore bancario e in

¹ Cfr. http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/long-term-finance/docs/consultation-document_en.pdf e http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/docs/consultation-document_en.pdf. L'invito a presentare contributi mirava a coprire l'intero spettro della regolamentazione in materia di servizi finanziari. La valutazione d'impatto affronta questioni limitate al solo settore bancario. Le questioni che interessano altri settori della legislazione finanziaria dell'UE saranno trattate separatamente.

² Relazione della Commissione COM(2016)510 al Parlamento europeo e al Consiglio del 28 luglio 2016, Valutazione delle norme sulla remunerazione previste dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013.

³ La consultazione pubblica è disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/long-term-finance/index_en.htm.

tal modo ridurre, in caso di crisi, la dipendenza dagli aiuti di Stato e dal denaro dei contribuenti e ii) rafforzare la capacità degli enti di finanziare adeguatamente l'economia.

Gli allegati 1 e 2 della valutazione d'impatto forniscono una sintesi delle consultazioni, delle verifiche e delle relazioni.

- **Valutazione d'impatto**

La valutazione d'impatto⁴ è stata discussa con il comitato per il controllo normativo e respinta il 7 settembre 2016. A seguito di ciò la valutazione d'impatto è stata rafforzata con l'aggiunta i) di una migliore illustrazione del contesto politico della proposta (vale a dire la sua relazione con gli sviluppi a livello sia internazionale che dell'UE), ii) di maggiori informazioni sui punti di vista delle parti interessate e iii) di ulteriori elementi di prova sull'impatto (in termini sia di costi che di benefici) delle varie opzioni esaminate nella valutazione d'impatto. Il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo⁵ sulla nuova versione il 27 settembre 2016. La proposta è corredata della valutazione d'impatto, con cui rimane coerente.

Come dimostrato dall'analisi di simulazione e dalla modellizzazione macroeconomica sviluppata nella valutazione d'impatto, limitati sono i costi che dovrebbe comportare l'introduzione dei nuovi requisiti, in particolare le nuove norme di Basilea come il coefficiente di leva finanziaria e il portafoglio di negoziazione. Il previsto impatto a lungo termine sul prodotto interno lordo (PIL) è compreso tra -0,03% e -0,06%, mentre l'aumento dei costi di finanziamento per il settore bancario è stimato a meno di 3 punti base nell'ipotesi più estrema. Sul fronte dei benefici, la simulazione ha dimostrato che le risorse pubbliche necessarie per sostenere il sistema bancario in caso di crisi finanziaria di dimensioni simili a quella del 2007-2008 diminuirebbero del 32%, passando da 51 miliardi di EUR a 34 miliardi di EUR.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Il mantenimento di approcci semplificati per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri dovrebbe garantire la costante proporzionalità delle norme per gli enti più piccoli. Inoltre le misure aggiuntive volte ad aumentare la proporzionalità di alcuni dei requisiti (in materia di segnalazioni, di informativa e di remunerazione) dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi e di conformità che devono sostenere tali enti.

Per quanto riguarda le PMI, la proposta di ricalibrare i requisiti in materia di fondi propri in relazione alle esposizioni degli enti verso le PMI dovrebbe avere un effetto positivo sui finanziamenti delle PMI. Ciò dovrebbe interessare principalmente le PMI che hanno attualmente esposizioni superiori a 1,5 milioni di EUR, in quanto queste esposizioni non beneficiano del fattore di sostegno alle PMI ai sensi delle norme vigenti.

Altri aspetti della proposta, in particolare quelli volti a migliorare la resilienza degli enti in caso di crisi future, dovrebbero aumentare la sostenibilità delle attività di prestito alle PMI.

Infine le misure volte a ridurre i costi di conformità per gli enti, in particolare quelli più piccoli e meno complessi, dovrebbero ridurre i costi dei prestiti per le PMI.

⁴ Inserire il link alla valutazione d'impatto.

⁵ Inserire il link al parere.

Per quanto concerne i paesi terzi, la proposta accrescerà la stabilità dei mercati finanziari dell'UE, riducendo in tal modo la probabilità e i costi delle potenziali ricadute negative sui mercati finanziari mondiali. Inoltre le modifiche proposte armonizzeranno ulteriormente il quadro normativo in tutta l'Unione, riducendo così in misura sostanziale i costi amministrativi per gli enti dei paesi terzi che operano nell'UE.

La proposta è coerente con la priorità della Commissione per il mercato unico digitale.

- **Diritti fondamentali**

L'UE si impegna a rispettare standard elevati in materia di tutela dei diritti fondamentali ed è firmataria di numerose convenzioni sui diritti umani. In questo contesto, la proposta non avrà probabilmente un impatto diretto su tali diritti, elencati nelle principali convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che costituisce parte integrante dei trattati dell'UE, e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e segnalazione**

Si prevede che le modifiche proposte inizino ad entrare in vigore non prima del 2019. Le modifiche sono strettamente legate ad altre disposizioni del CRR e della CRD che sono già in vigore e che vengono monitorate dal 2014.

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e l'ABE continueranno a raccogliere i dati necessari per il monitoraggio del coefficiente di leva finanziaria e delle nuove misure in materia di liquidità, che consentiranno in futuro la valutazione d'impatto dei nuovi strumenti. Anche l'esecuzione periodica del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e delle prove di stress contribuirà a monitorare l'impatto delle nuove misure proposte sugli enti interessati e a valutare l'adeguatezza della flessibilità e della proporzionalità previste per tener conto delle peculiarità degli enti più piccoli. Inoltre i servizi della Commissione continueranno a partecipare ai gruppi di lavoro del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e alla *task force* congiunta istituita dalla Banca centrale europea (BCE) e dall'ABE, che monitorano le dinamiche dei fondi propri e le posizioni di liquidità degli enti, rispettivamente a livello mondiale e nell'ambito dell'UE.

Di seguito si riporta la serie di indicatori per il monitoraggio dell'andamento dei risultati derivanti dall'attuazione delle opzioni prescelte.

Per quanto riguarda il coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR):

Indicatore	NSFR per gli enti dell'UE
Obiettivo	A decorrere dalla data di applicazione, il 99% degli enti che partecipano all'esercizio di monitoraggio di Basilea III dell'ABE

	rispetta il coefficiente netto di finanziamento stabile al 100% (il 65% degli enti creditizi del gruppo 1 e l'89% di quelli del gruppo 2 rispetta l'NSFR a fine dicembre 2015)
Fonte dei dati	Relazioni semestrali di monitoraggio di Basilea III dell'ABE

Per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria:

Indicatore	Coefficiente di leva finanziaria per gli enti dell'UE
Obiettivo	A decorrere dalla data di applicazione, il 99% degli enti creditizi dei gruppi 1 e 2 ha un coefficiente di leva finanziaria pari almeno al 3% (il 93,4% degli enti del gruppo 1 ha raggiunto l'obiettivo nel giugno 2015)
Fonte dei dati	Relazioni semestrali di monitoraggio di Basilea III dell'ABE

Per quanto riguarda le PMI

Indicatore	Deficit di finanziamento delle PMI nell'UE, vale a dire la differenza tra il fabbisogno di fondi esterni e la disponibilità di tali fondi
Obiettivo	A partire da due anni dalla data di applicazione, <13% (ultimo dato disponibile: 13% a fine 2014)
Fonte dei dati	Commissione europea/indagine SAFE della Banca centrale europea (dati limitati alla zona euro)

Per quanto riguarda la capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC)

Indicatore	TLAC nei G-SII
Obiettivo	Tutte le banche a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB) dell'UE raggiungono l'obiettivo (>16% delle attività ponderate per il rischio (RWA)/6% della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria (LREM) a partire dal 2019, >18% delle attività ponderate per il rischio (RWA)/6,75% LREM a partire dal 2022)
Fonte dei dati	Relazioni semestrali di monitoraggio di Basilea III dell'ABE

Per quanto riguarda il portafoglio di negoziazione:

Indicatore	RWA per il rischio di mercato degli enti dell'UE Variabilità osservata delle attività ponderate per il rischio di portafogli aggregati che applicano il metodo dei modelli interni.
Obiettivo	- A partire dal 2023 tutti gli enti dell'UE rispettano i requisiti in materia di fondi propri per i rischi di mercato conformemente alla calibrazione finale adottata nell'UE.

	<p>- A partire dal 2021 la variabilità non giustificabile (ossia la variabilità non dovuta a differenze nei rischi sottostanti) dei risultati dei modelli interni degli enti dell'UE è inferiore alla variabilità attuale* dei modelli interni degli enti dell'UE.</p> <p>_____</p> <p>* I valori di riferimento dei parametri della "variabilità attuale" del valore a rischio (VaR) e della copertura per il rischio incrementale (IRC) dovrebbero essere quelli stimati dalla più recente relazione dell'ABE sulla variabilità delle attività ponderate per il rischio per i portafogli del rischio di mercato, calcolata per portafogli aggregati, pubblicata prima dell'entrata in vigore del nuovo quadro dei rischi di mercato.</p>
Fonte dei dati	<p>Relazioni semestrali di monitoraggio di Basilea III dell'ABE</p> <p>Relazione dell'ABE sulla variabilità delle attività ponderate per il rischio per i portafogli del rischio di mercato. I nuovi valori dovrebbero essere calcolati con lo stesso metodo.</p>

Per quanto riguarda la remunerazione:

Indicatore	<p>Uso del differimento e del pagamento in strumenti da parte degli enti</p>
Obiettivo	<p>Il 99% degli enti che non sono enti piccoli e non complessi, ai sensi della CRD, differisce almeno il 40% della componente variabile della remunerazione per 3-5 anni e paga in strumenti almeno il 50% della componente variabile della remunerazione del personale individuato avente livelli significativi di remunerazione variabile.</p>
Fonte dei dati	<p>Relazioni dell'ABE sulla valutazione comparativa della remunerazione</p>

Per quanto riguarda la proporzionalità:

Indicatore	<p>Riduzione degli oneri collegati alle segnalazioni e all'informativa a fini di vigilanza.</p>
Obiettivo	<p>L'80% degli enti più piccoli e meno complessi indica una riduzione degli oneri</p>
Fonte dei dati	<p>Indagine che l'ABE dovrà sviluppare ed effettuare entro il 2022-2023</p>

La valutazione d'impatto della presente proposta sarà effettuata cinque anni dopo la data di applicazione delle misure proposte sulla base della metodologia che verrà concordata con l'ABE subito dopo l'adozione. L'ABE sarà incaricata di definire e raccogliere i dati necessari per il monitoraggio degli indicatori sopra elencati e di altri indicatori necessari alla

valutazione delle modifiche del CRR e della CRD. La metodologia potrebbe essere sviluppata per singole opzioni o per un insieme di opzioni collegate tra loro, a seconda delle circostanze presenti prima dell'avvio della valutazione e in funzione degli indicatori di controllo.

La conformità e l'applicazione saranno garantite su base continuativa, ove necessario mediante l'avvio di procedure d'infrazione da parte della Commissione per il mancato o errato recepimento o l'applicazione errata delle misure legislative. La segnalazione delle violazioni del diritto dell'Unione può essere effettuata attraverso il sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), comprese le autorità nazionali competenti e l'ABE, e tramite la BCE. L'ABE continuerà inoltre a pubblicare le relazioni periodiche sul controllo di Basilea III per quanto riguarda il sistema bancario dell'UE. Si tratta del monitoraggio dell'impatto dei requisiti di Basilea III (attuati tramite il CRR e la CRD) sugli enti dell'UE, in particolare per quanto riguarda i coefficienti di capitale degli enti (sia basati sul rischio che non basati sul rischio) e i coefficienti di liquidità (LCR e NSFR). Questo controllo è effettuato in parallelo con quello del Comitato di Basilea.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

ENTITÀ ESENTATE

L'articolo 2, paragrafo 5, della CRD è modificato per aggiungere gli enti in Croazia che erano stati esentati dall'applicazione della CRD e del CRR in virtù del trattato di adesione.

In alcuni Stati membri, le banche pubbliche di sviluppo e le unioni di credito sono già esentate dall'applicazione del quadro normativo CRD-CRR. Per garantire condizioni di parità, bisognerebbe dare a tutti gli Stati membri la possibilità di autorizzare questi tipi di entità a operare solo con la copertura di garanzie regolamentari nazionali proporzionate ai rischi a cui sono esposte. A tal fine, nel suo piano d'azione per la creazione di un'Unione dei mercati di capitali del 30 settembre 2015 la Commissione si è impegnata a esaminare la possibilità che in tutti gli Stati membri le unioni di credito possano operare al di fuori dell'ambito di applicazione delle norme dell'UE sui requisiti patrimoniali delle banche. In linea con questi impegni, e su richiesta dei Paesi Bassi, anche le unioni di credito nei Paesi Bassi vengono incluse nell'elenco degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della CRD. Inoltre, per agevolare l'esenzione dal quadro normativo CRD-CRR di enti di altri Stati membri simili a quelli già inclusi nell'elenco, all'articolo 2 della CRD vengono aggiunti i paragrafi 5 bis e 5 ter, che autorizzano la Commissione a esentare specifici enti o categorie di enti dalla CRD, purché soddisfino criteri chiaramente definiti. Queste nuove esenzioni possono essere concesse solo caso per caso, per le banche pubbliche di sviluppo o per l'intero settore delle unioni di credito di uno Stato membro.

Il paragrafo 2 dell'articolo 9 è modificato per inquadrare meglio le deroghe al divieto dell'attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili presso il pubblico ad opera di persone o imprese che non siano enti creditizi. Viene chiarito che il divieto non si applica alle persone o alle imprese per le quali l'avvio e l'esercizio dell'attività siano soggetti a una normativa UE diversa dalla CRD, nella misura in cui le loro attività soggette a questa diversa normativa dell'Unione possano essere considerate una raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili presso il pubblico. Questo non dovrebbe impedire che l'entità sia soggetta ad autorizzazione in virtù sia della CRD che di questa diversa normativa dell'Unione. Viene inoltre chiarito che solo le entità elencate all'articolo 2, paragrafo 5, della CRD sono esentate

dal divieto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della stessa direttiva, in quanto coperte da quadri giuridici nazionali specifici, eliminando quindi l'ambiguità della formulazione attuale.

REQUISITI PATRIMONIALI E ORIENTAMENTI DEL SECONDO PILASTRO

L'attuale formulazione delle norme sui requisiti patrimoniali aggiuntivi stabilite dalle autorità competenti a norma dell'articolo 104 consente interpretazioni diverse dei casi in cui questi requisiti possono essere imposti e di come si posizionano rispetto ai requisiti patrimoniali minimi di cui all'articolo 92 del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) e al requisito combinato di riserva di capitale (articolo 128). Queste interpretazioni divergenti hanno determinato l'imposizione di requisiti patrimoniali diversi ai singoli enti nei vari Stati membri e soglie di attivazione diverse per i limiti alle distribuzioni di cui all'articolo 141. Inoltre, il testo attuale non menziona la possibilità per le autorità competenti di comunicare le loro aspettative che gli enti detengano fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi, ai requisiti aggiuntivi di fondi propri e al requisito combinato di riserva di capitale. L'articolo 104 modificato annovera fra i poteri delle autorità competenti la possibilità di imporre requisiti aggiuntivi di fondi propri. Un nuovo articolo 104 bis chiarisce le condizioni per la fissazione dei requisiti aggiuntivi di fondi propri ed evidenzia la natura specifica di questi requisiti per i singoli enti. È aggiunto un nuovo articolo 104 ter per definire i principali elementi degli orientamenti sul capitale e l'articolo 113 è modificato per disporre che degli orientamenti sul capitale si occupino anche i collegi delle autorità di vigilanza. È inserito un nuovo articolo 141 bis per chiarire meglio, ai fini dei limiti alle distribuzioni, il nesso tra i requisiti aggiuntivi di fondi propri, i requisiti minimi di fondi propri, il requisito di fondi propri e passività ammissibili, il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) e il requisito combinato di riserva di capitale (ordine di impilamento o "*stacking order*"). Infine, l'articolo 141 è modificato per rispecchiare l'ordine di impilamento nel calcolo dell'ammontare massimo distribuibile.

SEGNALAZIONI E INFORMATIVA NELL'AMBITO DEL SECONDO PILASTRO

Per ridurre gli oneri amministrativi e instaurare un regime più proporzionato per la segnalazione e l'informativa nell'ambito del secondo pilastro, la proposta modifica l'articolo 104, paragrafo 1, della CRD per limitare il margine discrezionale delle autorità competenti nell'imporre agli enti obblighi supplementari di segnalazione o informativa. Le autorità competenti saranno autorizzate a esercitare questi poteri di vigilanza solo se sussistono le motivazioni giuridiche definite nel nuovo paragrafo 2 dell'articolo 104.

CIRCOSCRIVERE IL PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE E IL SECONDO PILASTRO A SCOPI MICROPRUDENZIALI

Le recenti esperienze dimostrano che sarebbe opportuno delimitare più chiaramente le sfere di competenza delle autorità competenti e delle autorità designate. Questo vale in particolare per il processo di revisione e valutazione prudenziale e per i relativi requisiti di vigilanza. Le autorità competenti sono responsabili del processo di revisione e valutazione prudenziale e dell'imposizione dei relativi requisiti di vigilanza specifici per ogni ente (i cosiddetti requisiti del secondo pilastro). In questo contesto, potrebbero anche valutare il rischio sistemico derivante da un determinato ente e farvi fronte imponendo requisiti di vigilanza all'ente in questione. L'uso delle misure del secondo pilastro in questo contesto potrebbe compromettere l'efficacia e l'efficienza di altri strumenti macroprudenziali. Per questi motivi la proposta

prevede che il processo di revisione e valutazione prudenziale e i relativi requisiti di vigilanza debbano essere circoscritti a una prospettiva puramente microprudenziale. Gli articoli 97, 98, 99 e 105 sono modificati di conseguenza. L'articolo 103 è soppresso e nel nuovo articolo 104 bis, paragrafo 1, viene chiarito che i requisiti aggiuntivi di fondi propri di cui all'articolo 104, lettera a), non sono imposti per coprire rischi macroprudenziali o sistemici.

INTRODURRE UN QUADRO MODIFICATO PER IL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

In seguito agli sviluppi internazionali relativi alla misurazione del rischio di tasso di interesse, gli articoli 84 e 98 della presente direttiva e l'articolo 448 del CCR sono modificati per introdurre un quadro riveduto che rispecchi i rischi di tasso di interesse per le posizioni del portafoglio bancario. Le modifiche comprendono l'introduzione di un metodo standardizzato comune, che gli enti potrebbero applicare per quantificare questi rischi o che le autorità competenti potrebbero imporre agli enti di applicare quando i sistemi predisposti dall'ente per quantificare questi rischi non sono soddisfacenti, di un test dei valori anomali (*outlier test*) migliorato e di requisiti in materia di informativa. L'articolo 84 della CRD incarica inoltre l'ABE di elaborare i dettagli della metodologia standardizzata per quanto riguarda i criteri e le condizioni a cui gli enti dovrebbero attenersi per identificare, valutare, gestire e attenuare i rischi di tasso di interesse. L'articolo 98 della CRD incarica l'ABE di definire i sei scenari di shock in materia di vigilanza applicati ai tassi di interesse e l'ipotesi comune che gli enti devono applicare per il test dei valori anomali

SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA E SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA

Sono introdotte nuove disposizioni e apportati adeguamenti a diversi articoli della CRD e del CRR per far rientrare direttamente le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista nell'ambito di applicazione del quadro prudenziale dell'UE. Vengono introdotti un requisito in materia di autorizzazione e poteri di vigilanza diretta sulle società di partecipazione finanziaria e sulle società di partecipazione finanziaria mista (articolo 21 bis della CRD). L'articolo 11 della CRD è modificato per chiarire che, quando i requisiti sono applicati su base consolidata a livello di queste società di partecipazione, la responsabile della conformità è la società stessa, non gli enti che sono sue filiazioni. Gli articoli 13 e 18 del CRR sono adeguati per rispecchiare la responsabilità diretta delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista.

IMPRESA MADRE NELL'UE INTERMEDIA

Per agevolare l'attuazione nel diritto dell'UE delle norme convenute a livello internazionale riguardanti la capacità interna di assorbimento delle perdite per i G-SII non UE e, più in generale, per semplificare e rafforzare il processo di risoluzione di gruppi di paesi terzi con attività significative nell'UE, l'articolo 21 ter della CRD introduce l'obbligo di costituire un'impresa madre nell'UE intermedia quando due o più enti stabiliti nell'UE hanno la stessa impresa madre capogruppo in un paese terzo. L'impresa madre nell'UE intermedia può essere una società di partecipazione soggetta ai requisiti del CRR e della CRD o un ente dell'UE. L'obbligo si applica solo ai gruppi di paesi terzi identificati come G-SII non UE o che hanno entità nel territorio dell'UE con attivi complessivi pari almeno a 30 miliardi di EUR (nel calcolo si terrà conto degli attivi delle filiazioni e succursali di questi gruppi di paesi terzi).

REMUNERAZIONE

Come richiesto dall'articolo 161, paragrafo 2, della CRD, la Commissione ha riesaminato l'efficienza, l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni in materia di remunerazione della stessa direttiva. Le sue conclusioni, illustrate nella relazione COM(2016) 510, sono globalmente positive.

Il riesame ha tuttavia evidenziato che alcune di queste norme, cioè quelle sul differimento e sul pagamento in strumenti, non sono attuabili nel caso degli enti più piccoli e meno complessi e del personale con una bassa componente variabile della remunerazione. Il riesame ha rilevato inoltre che la proporzionalità per quanto riguarda gli enti piccoli e meno complessi, di cui all'articolo 92, paragrafo 2, della CRD, è stata interpretata in modo diverso, determinando un'attuazione disomogenea delle norme negli Stati membri. Si propone pertanto una modifica mirata per ovviare ai problemi incontrati nell'applicazione delle norme sul differimento e sul pagamento in strumenti nel caso degli enti più piccoli e meno complessi e del personale con una bassa componente variabile della remunerazione. A tal fine, l'articolo 94 viene modificato per chiarire che le norme si applicano a tutti gli enti e al loro personale identificato, ad eccezione degli enti che si trovano al di sotto delle soglie fissate per le deroghe. Al tempo stesso si offre una certa flessibilità alle autorità competenti per l'adozione di un approccio più rigido.

Le modifiche delle disposizioni sulla remunerazione mirano anche a soddisfare un'altra esigenza di norme più proporzionali individuata nel riesame della Commissione consentendo agli enti quotati di utilizzare strumenti legati alle azioni.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea⁶,

visto il parere del Comitato delle regioni⁷,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ sono stati adottati in risposta alle crisi finanziarie scoppiate nel 2007-2008. Queste misure legislative hanno dato un contributo sostanziale al rafforzamento del sistema finanziario dell'Unione e hanno reso le istituzioni più resilienti ai possibili shock futuri. Pur essendo di portata estremamente vasta, queste misure non affrontavano tutte le carenze individuate a livello degli enti. Inoltre, alcune delle misure proposte inizialmente sono soggette a

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU C del , pag. .

⁸ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁹ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

clausole di revisione o non sono state specificate in misura sufficiente per agevolare l'attuazione.

- (2) La presente direttiva intende affrontare le questioni sollevate in relazione alle disposizioni rivelatesi non sufficientemente chiare, e che pertanto sono state soggette a interpretazioni divergenti o sono risultate eccessivamente onerose per determinati enti. Essa contiene inoltre adeguamenti della direttiva 2013/36/UE resi necessari dall'adozione di altri atti pertinenti dell'Unione, come la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, o dalle modifiche proposte in parallelo per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 575/2013. Le modifiche proposte, infine, migliorano l'allineamento del quadro normativo vigente con gli sviluppi internazionali per promuovere la coerenza e la comparabilità fra i diversi paesi.
- (3) Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista potrebbero essere imprese madri di gruppi bancari e l'applicazione dei requisiti prudenziali è prevista sulla base della situazione consolidata di tali società. Dato che gli enti controllati da queste società non soddisfano necessariamente i requisiti su base consolidata, è coerente con l'ambito del consolidamento che le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista rientrino direttamente nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono pertanto necessarie una procedura di autorizzazione specifica per le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista e una vigilanza da parte delle autorità competenti. Questo garantirebbe che i requisiti prudenziali su base consolidata siano rispettati direttamente dalla società di partecipazione, che non sarà soggetta ai requisiti prudenziali applicati a livello individuale.
- (4) Le principali responsabilità per quanto riguarda la vigilanza su base consolidata sono affidate all'autorità di vigilanza su base consolidata. È opportuno quindi affidare all'autorità di vigilanza su base consolidata anche l'autorizzazione e la vigilanza prudenziali delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista. Quando esercita la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio¹¹, la Banca centrale europea dovrebbe essere responsabile anche dell'autorizzazione e della vigilanza delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista.
- (5) La relazione della Commissione COM(2016) 510 del 28 luglio 2016 ha evidenziato che, se applicati a enti piccoli e non complessi, alcuni principi, cioè i requisiti sul differimento e sul pagamento in strumenti di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettere l) e m), della direttiva 2013/36/UE, sono eccessivamente onerosi e non commisurati ai loro vantaggi prudenziali. Si è inoltre riscontrato che il costo dell'applicazione di

¹⁰ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

¹¹ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

questi requisiti supera i loro vantaggi prudenziali nel caso del personale con una bassa componente variabile della remunerazione, perché questi livelli di remunerazione variabile non incoraggiano, o incoraggiano poco, il personale a prendere rischi. Di conseguenza, mentre tutti gli enti dovrebbero avere l'obbligo generale di applicare tutti i principi a tutti i membri del loro personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul loro profilo di rischio, è opportuno inserire nella direttiva disposizioni che esentino gli enti piccoli e non complessi e il personale con una bassa componente variabile della remunerazione dai principi sul differimento e sul pagamento in strumenti.

- (6) Sono necessari criteri chiari, coerenti e armonizzati per individuare gli enti piccoli e non complessi e il personale con una bassa componente variabile della remunerazione, al fine di garantire la convergenza in materia di vigilanza e promuovere condizioni di parità per gli enti e un'adeguata tutela di depositanti, investitori e consumatori in tutta l'Unione. Al tempo stesso bisogna offrire una qualche flessibilità alle autorità competenti, perché possano adottare un approccio più rigoroso quando lo reputino necessario.
- (7) A norma della direttiva 2013/36/UE, una parte sostanziale, ma in ogni caso almeno il 50%, di qualsiasi remunerazione variabile, deve essere composta da un bilanciamento tra azioni o partecipazioni al capitale equivalenti, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, ovvero strumenti legati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti, se l'ente non è quotato in borsa, e, ove possibile, strumenti alternativi di classe 1 e 2 che soddisfano determinate condizioni. Questo principio limita l'uso degli strumenti legati alle azioni agli enti non quotati e impone agli enti quotati di utilizzare le azioni. La relazione della Commissione COM(2016) 510 del 28 luglio 2016 osserva che l'uso delle azioni può comportare notevoli oneri amministrativi e costi per gli enti quotati. Al tempo stesso è possibile ottenere vantaggi prudenziali equivalenti consentendo agli enti quotati di utilizzare strumenti legati alle azioni che replicano il valore delle azioni stesse. La possibilità di utilizzare strumenti legati alle azioni dovrebbe quindi essere estesa agli enti quotati.
- (8) Le maggiorazioni dei fondi propri imposte dalle autorità competenti costituiscono un fattore importante per determinare il livello complessivo dei fondi propri di un ente e sono pertinenti per i partecipanti al mercato, poiché il livello dei fondi propri aggiuntivi imposto incide sulla soglia di attivazione dei limiti applicati ai pagamenti di interessi, ai bonus e ai pagamenti a titolo degli strumenti aggiuntivi di classe 1. Sarebbe opportuno definire chiaramente le condizioni cui è subordinata l'imposizione di maggiorazioni del capitale per garantire un'applicazione uniforme delle norme in tutti gli Stati membri e assicurare il buon funzionamento del mercato.
- (9) Le maggiorazioni dei fondi propri imposte dalle autorità competenti dovrebbero essere stabilite in funzione della situazione specifica dell'ente ed essere debitamente giustificate. Questi requisiti non dovrebbero essere utilizzati per far fronte ai rischi macroprudenziali e dovrebbero posizionarsi, nell'ordine di impilamento dei requisiti di fondi propri, al di sopra dei requisiti minimi e al di sotto del requisito combinato di riserva di capitale.
- (10) Il requisito relativo al coefficiente di leva finanziaria è parallelo ai requisiti di fondi propri basati sul rischio. Di conseguenza, le eventuali maggiorazioni dei fondi propri imposte dalle autorità competenti per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva

dovrebbero essere aggiunte al requisito minimo relativo al coefficiente di leva finanziaria e non al requisito minimo di fondi propri basato sul rischio. Inoltre, qualsiasi capitale di classe 1 utilizzato dagli enti per rispettare i requisiti relativi alla leva finanziaria può essere utilizzato anche per rispettare i requisiti di fondi propri basati sul rischio, compresi i requisiti combinati di riserva di capitale.

- (11) Le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di comunicare all'ente qualsiasi ulteriore rettifica dell'importo del capitale superiore ai requisiti minimi di fondi propri, ai requisiti aggiuntivi di fondi propri e ai requisiti combinati di riserva di capitale che si aspettano che l'ente detenga per far fronte a situazioni prospettiche e remote. Poiché questo orientamento costituisce un obiettivo di capitale, dovrebbe posizionarsi tra i requisiti di fondi propri e il requisito combinato di riserva di capitale, nel senso che la mancata realizzazione di questo obiettivo non attiverebbe i limiti alle distribuzioni di cui all'articolo 141 della presente direttiva e che la presente direttiva e il regolamento (UE) n. 575/2013 non dovrebbero prevedere obblighi di informativa per l'orientamento. Qualora l'ente non rispetti ripetutamente l'obiettivo di capitale, l'autorità competente dovrebbe essere autorizzata ad adottare misure di vigilanza e, se del caso, a imporre requisiti aggiuntivi di fondi propri.
- (12) Le risposte all'invito a presentare contributi sul quadro normativo dell'UE in materia di servizi finanziari hanno evidenziato che gli oneri di segnalazione sono accresciuti dalle segnalazioni sistematiche imposte dalle autorità competenti in aggiunta agli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013. La Commissione dovrebbe elaborare una relazione per individuare questi obblighi di segnalazione sistematica e valutare se siano conformi al codice unico sulla segnalazione a fini di vigilanza.
- (13) Le disposizioni della presente direttiva 2013/36/UE sul rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione sono collegate alle disposizioni pertinenti del [regolamento XX che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013], che prevedono un periodo di attuazione più lungo per gli enti. Al fine di allineare l'applicazione delle norme sul rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione, le disposizioni necessarie per conformarsi alle disposizioni pertinenti della presente direttiva dovrebbero applicarsi a decorrere dalla stessa data delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) [XX].
- (14) Al fine di armonizzare il calcolo del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione, quando i sistemi interni utilizzati dagli enti per misurare questo rischio non sono soddisfacenti, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare norme tecniche di regolamentazione per definire nei dettagli un metodo standardizzato attraverso le norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 84, paragrafo 4, della presente direttiva mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE e in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
- (15) Per migliorare l'individuazione, da parte delle autorità competenti, degli enti che potrebbero essere soggetti a perdite eccessive nell'ambito delle loro attività diverse dalla negoziazione a seguito di variazioni potenziali dei tassi di interesse, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare norme tecniche di regolamentazione per specificare i sei scenari prudenziali di shock che tutti gli enti devono applicare per calcolare le variazioni del valore economico del capitale proprio di cui all'articolo 98, paragrafo 5, cioè le ipotesi comuni che gli enti devono applicare nei loro sistemi interni ai fini del medesimo calcolo, e per determinare l'eventuale

necessità di criteri specifici per individuare gli enti per i quali possono essere giustificate misure di vigilanza in seguito a una diminuzione degli interessi netti dovuta a variazioni dei tassi di interesse mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE e in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

- (16) Per aiutare le autorità competenti a individuare le situazioni in cui dovrebbero essere imposte maggiorazioni del capitale specifiche per i singoli enti, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare norme tecniche di regolamentazione sul modo in cui dovrebbero essere misurati i rischi o gli elementi di rischio non coperti o non sufficientemente coperti dai requisiti di fondi propri fissati nel regolamento (UE) n. 575/2013 mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE e in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
- (17) In alcuni Stati membri le banche pubbliche di sviluppo e le unioni di credito sono tradizionalmente esentate dalla normativa dell'Unione sugli enti creditizi. Per garantire condizioni di parità, dovrebbe essere possibile consentire anche ad altre banche pubbliche di sviluppo e unioni di credito di essere esentate dalla normativa dell'Unione sugli enti creditizi e di essere soggette solo a garanzie regolamentari nazionali proporzionate ai rischi a cui sono esposte. Per garantire la certezza del diritto, occorre stabilire criteri chiari per la concessione di queste esenzioni supplementari e delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del TFUE per individuare con precisione gli enti o le categorie di enti che rispondono a questi criteri.
- (18) Prima dell'adozione degli atti conformemente all'articolo 290 del TFUE, è di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte in conformità dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire una pari partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (19) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire rafforzare e perfezionare la normativa UE vigente per garantire l'applicazione di requisiti prudenziali uniformi agli enti creditizi e alle imprese di investimento in tutta l'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (20) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(21) La direttiva 2013/36/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Modifiche della direttiva 2013/36/UE

La direttiva 2013/36/UE è così modificata:

(1) l'articolo 2 è così modificato:

(a) il paragrafo 5 è così modificato:

(1) il punto 16 è sostituito dal seguente:

"16) nei Paesi Bassi alla "Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV", alla "NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij", alla "NV Industriebank Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering", alla "Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV" e alle "kredietunies";"

(2) è aggiunto il seguente punto 24:

"24) in Croazia, alle "kreditne unije" e alla "Hrvatska banka za obnovu i razvitak";"

(b) sono inseriti i seguenti paragrafi 5 bis e 5 ter:

"5 bis. La presente direttiva non si applica agli enti per i quali la Commissione stabilisce in un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 148, in base alle informazioni di cui dispone, che soddisfano tutte le condizioni seguenti, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato:

- (a) l'ente è un ente di diritto pubblico istituito da un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale di uno Stato membro;
- (b) le leggi e le disposizioni che disciplinano l'ente confermano che la sua attività mira esclusivamente a conseguire, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro, obiettivi specifici di politica pubblica nei settori finanziario, sociale o economico, conformemente alle leggi e alle disposizioni che disciplinano l'ente. In tale contesto, gli obiettivi di politica pubblica possono comprendere l'erogazione di finanziamenti per scopi promozionali o di sviluppo ad attività economiche specifiche o a determinate zone geografiche dello Stato membro pertinente;
- (c) l'ente è soggetto a requisiti prudenziali adeguati ed effettivi, tra cui requisiti minimi in materia di fondi propri, e a un quadro di vigilanza adeguato con un effetto analogo a quello del quadro istituito a norma del diritto dell'Unione;
- (d) l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'autorità locale, a seconda dei casi, ha l'obbligo di tutelare la redditività dell'ente oppure garantisce, direttamente o indirettamente, almeno il 90% dei suoi

requisiti in materia di fondi propri, dei suoi requisiti di finanziamento o delle sue esposizioni;

- (e) l'ente non è autorizzato ad accettare i depositi coperti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹²;
- (f) le sue attività sono circoscritte allo Stato membro in cui è ubicata la sua sede centrale;
- (g) il valore complessivo delle attività dell'ente è inferiore a 30 miliardi di EUR;
- (h) il rapporto fra le attività complessive dell'ente e il PIL dello Stato membro interessato è inferiore al 20%;
- (i) l'ente non riveste importanza significativa con riguardo all'economia nazionale dello Stato membro interessato.

La Commissione verifica periodicamente se l'ente soggetto ad atto delegato adottato in conformità dell'articolo 148 continua a soddisfare le condizioni di cui al primo comma.

5 ter. La presente direttiva non si applica alle categorie di enti di uno Stato membro per le quali la Commissione stabilisce in un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 148, in base alle informazioni di cui dispone, che gli enti appartenenti alla categoria in questione costituiscono unioni di credito ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro e soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- (a) sono enti finanziari di natura cooperativa;
- (b) possono farne parte solo membri con caratteristiche o interessi personali comuni predefiniti;
- (c) possono fornire ai loro membri solo credito e servizi finanziari;
- (d) possono accettare dai loro membri solo depositi o fondi rimborsabili, e tali depositi sono considerati depositi coperti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/49/UE;
- (e) possono svolgere solo le attività elencate nell'allegato I, punti da 1 a 6 e punto 15, della presente direttiva;
- (f) sono soggetti a requisiti prudenziali adeguati ed effettivi, tra cui requisiti patrimoniali minimi, e a un quadro di vigilanza avente effetto analogo a quello del quadro istituito a norma del diritto dell'Unione;

¹² Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

- (g) il valore aggregato delle attività di questa categoria di enti non supera il 3% del PIL dello Stato membro interessato e il valore totale delle attività dei singoli enti non supera 100 milioni di EUR;
- (h) le loro attività sono circoscritte allo Stato membro in cui è ubicata la loro sede centrale.

La Commissione verifica periodicamente se la categoria di enti soggetta ad atto delegato adottato in conformità dell'articolo 148 continua a soddisfare le condizioni di cui al primo comma.";

(c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le entità di cui al paragrafo 5, punto 1 e punti da 3 a 24, e agli atti delegati adottati conformemente ai paragrafi 5 bis e 5 ter si considerano enti finanziari ai fini dell'articolo 34 e del titolo VII, capo 3.";

(d) è aggiunto il seguente paragrafo 7:

"Entro [5 anni dall'entrata in vigore] la Commissione riesamina l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 5, verificando se i motivi che hanno giustificato l'inserimento delle entità nell'elenco siano ancora validi e considerando il quadro giuridico nazionale e la vigilanza applicabili alle entità dell'elenco, il tipo e la qualità di copertura dei depositi delle entità nell'elenco e, per le entità del tipo specificato al paragrafo 2, punti 5 bis e 5 ter, tenendo conto anche dei criteri ivi definiti.";

(2) l'articolo 3 è così modificato:

(a) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti punti:

"60) "autorità di risoluzione", un'autorità di risoluzione secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/59/UE;

61) "ente a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII)", un G-SII secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 132, del regolamento (UE) n. 575/2013;

62) "ente a rilevanza sistemica a livello globale non UE (G-SII non UE)", un G-SII non UE secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del regolamento (UE) n. 575/2013;

63) "gruppo", un gruppo secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 137, del regolamento (UE) n. 575/2013;

64) "gruppo di paese terzo", un gruppo la cui impresa madre è stabilita in un paese terzo.";

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Ai fini dell'applicazione dei requisiti della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata e dell'esercizio della vigilanza su base consolidata conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013, i termini "ente", "ente impresa madre in uno Stato membro", ente impresa

madre dell'UE" e "impresa madre" si applicano anche alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista soggette ai requisiti stabiliti nella presente direttiva e nel regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata e autorizzate conformemente all'articolo 21 bis.";

(3) all'articolo 4, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Gli Stati membri assicurano che, qualora autorità diverse dalle autorità competenti abbiano il potere di risoluzione, tali altre autorità cooperino strettamente e si consultino con le autorità competenti riguardo alla preparazione dei piani di risoluzione e in tutti gli altri casi in cui ciò sia richiesto nella presente direttiva, nella direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ o nel regolamento (UE) n. 575/2013.";

(4) l'articolo 8, paragrafo 2, è così modificato:

(a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione degli enti creditizi, compresi il programma di attività di cui all'articolo 10 e le informazioni necessarie per soddisfare le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione fissate dagli Stati membri e notificate all'ABE a norma del paragrafo 1";

(b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata di cui all'articolo 14 o, in mancanza di partecipazioni qualificate, ai 20 maggiori azionisti o soci, e";

(5) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il paragrafo 1 non si applica alla raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili da parte di:

- (a) uno Stato membro;
- (b) autorità regionali o locali di uno Stato membro;
- (c) organizzazioni pubbliche internazionali di cui facciano parte uno o più Stati membri;
- (d) persone o imprese per le quali l'avvio e l'esercizio dell'attività siano espressamente previsti da atti normativi dell'Unione diversi dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013;

¹³ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(e) entità di cui all'articolo 2, paragrafo 5, la cui attività sia soggetta al diritto nazionale.";

(6) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 10
Programma di attività e struttura dell'organizzazione*

Gli Stati membri prevedono che la domanda di autorizzazione debba essere corredata di un programma di attività in cui saranno indicati il tipo di operazioni previste e la struttura dell'organizzazione dell'ente creditizio, comprese le imprese madri, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo.";

(7) all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le autorità competenti negano l'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, esse non sono soddisfatte dell'idoneità degli azionisti o soci conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 23, paragrafo 1. Si applicano l'articolo 23, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 24.";

(8) all'articolo 18, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) non soddisfa più i requisiti prudenziali stabiliti alle parti tre, quattro o sei del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dei requisiti di cui agli articoli 92 bis e 92 ter dello stesso regolamento, o imposti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 105 della presente direttiva o non offre più la garanzia di poter soddisfare le obbligazioni nei confronti dei creditori e, in particolare, non fornisce più garanzie per le attività ad esso affidate dai depositanti.";

(9) sono inseriti i seguenti articoli 21 bis e 21 ter:

*"Articolo 21 bis
Autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione
finanziaria mista*

1. Gli Stati membri impongono alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista di ottenere l'autorizzazione dall'autorità di vigilanza su base consolidata determinata conformemente all'articolo 111.

Se l'autorità di vigilanza su base consolidata è diversa dall'autorità competente nello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista è stata costituita, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta l'autorità competente.

2. La domanda di autorizzazione di cui al paragrafo 1 contiene informazioni riguardanti:

- (a) la struttura dell'organizzazione del gruppo di cui fa parte la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, indicando chiaramente le filiazioni e, ove pertinente, le imprese madri;
 - (b) la conformità con i requisiti relativi all'effettivo orientamento dell'attività e all'ubicazione della sede centrale di cui all'articolo 13;
 - (c) la conformità con i requisiti relativi agli azionisti e ai soci di cui all'articolo 14.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata può concedere l'autorizzazione solo se è certa che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (a) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista soggetta ai requisiti stabiliti nella presente direttiva e nel regolamento (UE) n. 575/2013 è in grado di assicurare il rispetto di questi requisiti;
 - (b) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non ostacola l'efficace vigilanza degli enti filiazioni o degli enti imprese madri.
4. Le autorità di vigilanza su base consolidata impongono alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista di fornire loro le informazioni di cui hanno bisogno per monitorare la struttura dell'organizzazione del gruppo e il rispetto dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui al presente articolo.
5. Le autorità di vigilanza su base consolidata possono revocare l'autorizzazione concessa alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista solo se la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista:
- (c) non si serve dell'autorizzazione entro 12 mesi, vi rinuncia espressamente o ha venduto tutte le sue filiazioni che sono enti;
 - (d) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
 - (e) non soddisfa più le condizioni cui era subordinata l'autorizzazione;
 - (f) è soggetta ai requisiti stabiliti nella presente direttiva e nel regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata e non soddisfa più i requisiti prudenziali stabiliti alle parti tre, quattro o sei del regolamento (UE) n. 575/2013 o imposti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 105 della presente direttiva o non offre più la garanzia di poter soddisfare le obbligazioni nei confronti dei creditori;
 - (g) rientra in uno degli altri casi in cui la revoca dell'autorizzazione è prevista dal diritto nazionale o
 - (h) commette una delle violazioni di cui all'articolo 67, paragrafo 1.

Articolo 21 ter
Impresa madre nell'UE intermedia

1. Gli Stati membri esigono che due o più enti nell'Unione appartenenti allo stesso gruppo di paese terzo abbiano un'impresa madre nell'UE intermedia stabilita nell'Unione.
2. Gli Stati membri esigono che l'impresa madre nell'UE intermedia stabilita nell'Unione ottenga l'autorizzazione in quanto ente ai sensi dell'articolo 8 o in quanto società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 21 bis.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se il valore totale delle attività nell'Unione del gruppo di paese terzo è inferiore a 30 miliardi di EUR, a meno che il gruppo di paese terzo sia un G-SII non UE.
4. Ai fini del presente articolo, il valore totale delle attività nell'Unione del gruppo di paese terzo comprende:
 - (a) le attività totali nell'Unione di ciascun ente del gruppo di paese terzo risultanti dal bilancio consolidato, e
 - (b) le attività totali di ciascuna succursale del gruppo di paese terzo autorizzata nell'Unione.
5. Le autorità competenti notificano all'ABE ogni autorizzazione concessa a norma del paragrafo 2.
6. L'ABE pubblica sul proprio sito web l'elenco di tutte le imprese madri nell'UE intermedie a cui è stata concessa l'autorizzazione nell'Unione.

Le autorità competenti assicurano che vi sia un'unica impresa madre nell'UE intermedia per tutti gli enti appartenenti allo stesso gruppo di paese terzo.";
- (10) all'articolo 23, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i requisiti di onorabilità, le conoscenze, le competenze e l'esperienza, di cui all'articolo 91, paragrafo 1, di tutti i membri dell'organo di gestione che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio;"
- (11) all'articolo 47, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le autorità competenti notificano all'ABE quanto segue:

 - (a) tutte le autorizzazioni per succursali concesse ad enti creditizi aventi la propria sede centrale in un paese terzo;
 - (b) le attività e le passività totali delle succursali autorizzate di enti creditizi aventi la propria sede centrale in un paese terzo, comunicate periodicamente.

L'ABE pubblica sul proprio sito web l'elenco di tutte le succursali di paesi terzi autorizzate a operare negli Stati membri, indicando lo Stato membro e le attività totali di ciascuna succursale.";

(12) all'articolo 75, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le autorità competenti raccolgono le informazioni pubblicate in base ai criteri di pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettere g), h), i) e k), del regolamento (UE) n. 575/2013 e le usano per confrontare le tendenze e le prassi di remunerazione. Le autorità competenti trasmettono dette informazioni all'ABE.";

(13) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

"Articolo 84

Rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione

1. Le autorità competenti assicurano che gli enti applichino sistemi interni o utilizzino la metodologia standardizzata per identificare, valutare, gestire e attenuare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sugli interessi netti delle attività di un ente diverse dalla negoziazione.
2. Le autorità competenti assicurano che gli enti applichino sistemi per valutare e monitorare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei differenziali creditizi che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sugli interessi netti delle attività dell'ente diverse dalla negoziazione.
3. Le autorità competenti possono chiedere agli enti di utilizzare la metodologia standardizzata di cui al paragrafo 1, nel caso in cui i sistemi interni applicati dagli enti per valutare i rischi di cui al paragrafo 1 non siano soddisfacenti.
4. L'ABE elabora norme tecniche di regolamentazione per specificare, ai fini del presente articolo, i dettagli della metodologia standardizzata che gli enti possono utilizzare per valutare i rischi di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta il progetto di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [un anno dall'entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. L'ABE emana orientamenti per specificare:
 - (a) i criteri per la valutazione, da parte del sistema interno dell'ente, dei rischi di cui al paragrafo 1;
 - (b) i criteri per l'identificazione, la gestione e l'attenuazione, da parte degli enti, dei rischi di cui al paragrafo 1;

- (c) i criteri per la valutazione e il monitoraggio, da parte degli enti, dei rischi di cui al paragrafo 2;
- (d) i criteri per stabilire se i sistemi interni applicati dagli enti ai fini del paragrafo 1 non siano soddisfacenti, come indicato al paragrafo 3;

l'ABE emana i suddetti orientamenti entro [un anno dall'entrata in vigore].";

- (14) all'articolo 85, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le autorità competenti assicurano che gli enti attuino politiche e processi intesi a valutare e a gestire l'esposizione al rischio operativo, nel quale sono compresi il rischio di modello e i rischi derivanti dall'esternalizzazione, e a coprire gli eventi di particolare gravità e di scarsa frequenza. Gli enti stabiliscono dettagliatamente in che cosa consista il rischio operativo ai fini di tali politiche e procedure.";

- (15) l'articolo 92 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è soppresso;

(b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Le autorità competenti assicurano che gli enti, nell'elaborare e applicare le politiche di remunerazione complessive, che comprendono stipendi e benefici pensionistici discrezionali, per le categorie di personale tra cui l'alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio ("risk taker"), il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva che lo collochi nella stessa fascia di remunerazione dell'alta dirigenza e dei soggetti che assumono il rischio le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul loro profilo di rischio, rispettino i seguenti principi, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, ampiezza e complessità delle loro attività.";

- (16) l'articolo 94 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, lettera l), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) azioni o, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, partecipazioni al capitale equivalenti, ovvero strumenti legati alle azioni o, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, strumenti non monetari equivalenti,";

(b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"3. In deroga al paragrafo 1, i principi di cui alle lettere l) e m) e alla lettera o), secondo comma, non si applicano a:

- (c) un ente il cui valore delle attività sia in media pari o inferiore a 5 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l'esercizio finanziario corrente;
- (d) un membro del personale la cui remunerazione variabile annua non superi 50 000 EUR e non rappresenti più di un quarto della sua remunerazione totale.

In deroga alla lettera a), l'autorità competente può decidere che agli enti il cui valore totale delle attività sia inferiore alla soglia di cui alla lettera a) non si applichi la deroga, in ragione della natura e dell'ampiezza delle loro attività, dell'organizzazione interna o, se pertinente, delle caratteristiche del gruppo a cui appartengono.

In deroga alla lettera b), l'autorità competente può decidere che ai membri del personale la cui remunerazione variabile annua sia inferiore alla soglia e alla quota di cui alla lettera b), non si applichi la deroga, a causa delle specificità del mercato nazionale in termini di pratiche di remunerazione o della natura delle responsabilità e del profilo professionale di questi membri del personale.

4. Entro [quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione procede, in stretta collaborazione con l'ABE, al riesame dell'applicazione del paragrafo 3 e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di una proposta legislativa.

5. L'ABE adotta orientamenti per facilitare l'attuazione del paragrafo 3 e garantirne l'applicazione uniforme.";

(17) all'articolo 97, paragrafo 1, la lettera b) è soppressa;

(18) l'articolo 98 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, la lettera j) è soppressa;

(b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La revisione e la valutazione da parte delle autorità competenti includono l'esposizione degli enti al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione. È richiesta l'adozione di misure di vigilanza almeno nel caso di enti il cui valore economico del capitale proprio di cui all'articolo 84, paragrafo 1, si riduca di più del 15% del loro capitale di classe 1 a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse conformemente a uno dei sei scenari prudenziali di shock applicati ai tassi di interesse.";

(c) è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

"5 bis. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare, ai fini del paragrafo 5:

(d) sei scenari prudenziali di shock da applicare ai tassi di interesse per ciascuna valuta;

(e) ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni riprodotte dagli enti nel loro calcolo del valore economico del capitale proprio ai sensi del paragrafo 5;

(f) se è richiesta anche l'adozione di misure di vigilanza in caso di diminuzione degli interessi netti degli enti di cui all'articolo 84, paragrafo 1, dovuta a variazioni potenziali dei tassi di interesse.

L'ABE presenta il progetto di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [un anno dall'entrata in vigore].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

(19) all'articolo 99, paragrafo 2, la lettera b) è soppressa;

(20) l'articolo 103 è soppresso;

(21) l'articolo 104 è così modificato:

(a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ai fini dell'articolo 97, dell'articolo 98, paragrafo 4, dell'articolo 101, paragrafo 4, e dell'articolo 102, e in applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti hanno almeno i seguenti poteri:

- (a) esigere che gli enti detengano fondi propri aggiuntivi superiori ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013, alle condizioni di cui all'articolo 104 bis;
- (b) chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto conformemente agli articoli 73 e 74;
- (c) esigere che gli enti presentino un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 e fissino un termine per la sua attuazione, compresi miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il termine;
- (d) esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri;
- (e) restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell'ente;
- (f) esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti, comprese le attività esternalizzate;
- (g) esigere che gli enti limitino la componente variabile della remunerazione espressa in percentuale dei ricavi netti, quando questa è incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale;
- (h) esigere che gli enti utilizzino l'utile netto per rafforzare i fondi propri;
- (i) limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi da parte dell'ente agli azionisti, ai soci o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 se il divieto non costituisce un caso di default da parte dell'ente;
- (j) imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti, anche sul capitale e sulle posizioni di liquidità;

- (k) imporre requisiti specifici in materia di liquidità, comprese restrizioni ai disallineamenti di durata tra le attività e le passività;
- (l) richiedere la pubblicazione di informazioni aggiuntive solo su base ad hoc.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera j), le autorità competenti possono imporre agli enti obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti solo se le informazioni da comunicare non costituiscano una duplicazione ed è rispettata una delle seguenti condizioni:

- (a) è soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 102, paragrafo 1, lettere a) e b);
- (b) l'autorità competente ritiene che sia ragionevole imporre questi obblighi per raccogliere le prove di cui all'articolo 102, paragrafo 1, lettera b);
- (c) le informazioni aggiuntive sono richieste per la durata del programma di revisione prudenziale dell'ente ai sensi dell'articolo 99.

Le informazioni che possono essere richieste agli enti sono considerate una duplicazione ai sensi del primo comma se informazioni identiche o sostanzialmente identiche sono già a disposizione dell'autorità competente, possono essere prodotte dall'autorità competente o possono essere ottenute con mezzi diversi dall'obbligo di comunicarle imposto all'ente. Se le informazioni sono a disposizione dell'autorità competente in un formato o con un grado di dettaglio diversi da quelli delle informazioni aggiuntive da comunicare, l'autorità competente non richiede le informazioni aggiuntive, purché la differenza in termini di formato o di grado di dettaglio non le impedisca di produrre informazioni sostanzialmente simili.";

(b) il paragrafo 3 è soppresso;

(22) sono inseriti i seguenti articoli 104 bis, 104 ter e 104 quater:

*"Articolo 104 bis
Requisito aggiuntivo di fondi propri*

1. Le autorità competenti impongono il requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), solo se, in base ai riesami svolti a norma degli articoli 97 e 101, accertano una delle seguenti situazioni per un singolo ente:
 - (a) l'ente è esposto a rischi o a elementi di rischio che non sono coperti, o non in misura sufficiente, dai requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro, cinque e sette del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato al paragrafo 2;
 - (b) l'ente non soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli 73 e 74 della presente direttiva o all'articolo 393 del regolamento (UE) n. 575/2013 ed è improbabile che la sola applicazione delle altre misure amministrative migliori sufficientemente i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie entro un periodo di tempo adeguato;

- (c) le rettifiche di cui all'articolo 98, paragrafo 4, sono considerate insufficienti per consentire all'ente di vendere o coprire le proprie posizioni entro un periodo breve senza subire perdite significative in condizioni di mercato normali;
- (d) dalla valutazione eseguita a norma dell'articolo 101, paragrafo 4, risulta che l'inosservanza dei requisiti di applicazione del metodo autorizzato condurrà probabilmente all'inadeguatezza dei requisiti in materia di fondi propri;
- (e) l'ente omette a più riprese di costituire o mantenere un livello adeguato di fondi propri aggiuntivi ai sensi dell'articolo 104 ter, paragrafo 1.

Le autorità competenti non impongono il requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), per coprire rischi macroprudenziali o sistemici.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si considera che i rischi o gli elementi di rischio non siano sufficientemente coperti dai requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro, cinque e sette del regolamento (UE) n. 575/2013, se gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale ritenuto adeguato dall'autorità competente in seguito alla revisione prudenziale della valutazione eseguita dagli enti a norma dell'articolo 73, primo comma, sono superiori ai requisiti in materia di fondi propri dell'ente stabiliti nelle parti tre, quattro, cinque e sette del regolamento (UE) n. 575/2013.

Ai fini del primo comma, il capitale ritenuto adeguato copre tutti i rischi rilevanti o gli elementi di tali rischi non soggetti a uno specifico requisito in materia di fondi propri. Questo può comprendere rischi o elementi di rischio esplicitamente esclusi dai requisiti di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro, cinque e sette del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il rischio di tasso di interesse derivante da posizioni diverse dalla negoziazione è considerato rilevante solo se il valore economico del capitale proprio si riduce di più del 15% del capitale di classe 1 dell'ente a seguito di uno dei sei scenari prudenziali di shock di cui all'articolo 98, paragrafo 5, che sono applicati ai tassi di interesse o a qualsiasi altro caso individuato dall'ABE a norma dell'articolo 98, paragrafo 5, lettera c).

I rischi di cui al paragrafo 1, lettera a), non comprendono i rischi per i quali la presente direttiva o il regolamento (UE) n. 575/2013 prevedono un trattamento transitorio o i rischi soggetti a clausole *grandfathering*.

3. Le autorità competenti stabiliscono il livello dei fondi propri aggiuntivi richiesti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), come differenza tra il capitale ritenuto inadeguato a norma del paragrafo 2 e i requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro, cinque e sette del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. L'ente rispetta il requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), mediante strumenti di fondi propri subordinatamente alle condizioni seguenti:
 - (a) almeno tre quarti del requisito aggiuntivo di fondi propri sono rispettati mediante capitale di classe 1;

- (b) almeno tre quarti del capitale di classe 1 sono costituiti da capitale di base di classe 1.

I fondi propri utilizzati per rispettare il requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), non sono utilizzati per rispettare i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 o il requisito combinato di riserva di capitale definito all'articolo 128, paragrafo 6, della presente direttiva.

In deroga al secondo comma, i fondi propri utilizzati per rispettare il requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), imposto dalle autorità competenti per far fronte a rischi o elementi di rischio non sufficientemente coperti dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere utilizzati per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale definito all'articolo 128, paragrafo 6, della presente direttiva.

5. L'autorità competente fornisce debitamente per iscritto a ogni ente la giustificazione della decisione di imporre un requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), includendo almeno un resoconto chiaro della valutazione completa degli elementi di cui ai paragrafi da 1 a 4. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera d), sono specificamente indicati i motivi per i quali l'imposizione di orientamenti sul capitale non è più considerata sufficiente.
6. L'ABE elabora un progetto di norme tecniche di regolamentazione specificando le modalità di misurazione dei rischi e degli elementi di rischio di cui al paragrafo 2.

L'ABE assicura che il progetto di norme tecniche di regolamentazione sia proporzionato per quanto riguarda:

- (c) gli oneri di attuazione per gli enti e le autorità competenti e
- (d) la possibilità che il generale maggiore livello dei requisiti patrimoniali applicato quando gli enti non utilizzano modelli interni giustifichi l'imposizione di requisiti patrimoniali inferiori al momento di valutare i rischi e gli elementi di rischio a norma del paragrafo 2.

L'ABE presenta il progetto di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [un anno dall'entrata in vigore].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 6 conformemente agli articoli 10-14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 104 ter
Orientamenti sui fondi propri aggiuntivi

1. Conformemente alle strategie e ai processi di cui all'articolo 73 e previa consultazione dell'autorità competente, gli enti fissano un livello adeguato di fondi propri che superi in misura sufficiente i requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro, cinque e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nella presente direttiva, compresi i requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri imposti

dalle autorità competenti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), per garantire che:

- (a) le fluttuazioni economiche cicliche non determinino l'inosservanza di questi requisiti e
 - (b) i fondi propri dell'ente possano assorbire, senza violare i requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro, cinque e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e i requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri imposti dalle autorità competenti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), eventuali perdite individuate mediante le prove di stress prudenziali di cui all'articolo 100.
2. Le autorità competenti riesaminano periodicamente il livello di fondi propri fissato da ciascun ente a norma del paragrafo 1 tenendo conto del risultato dei riesami e delle valutazioni eseguiti a norma degli articoli 97 e 101, compreso il risultato delle prove di stress di cui all'articolo 100.
 3. Le autorità competenti comunicano agli enti il risultato del riesame di cui al paragrafo 2. Se del caso, le autorità competenti possono comunicare agli enti eventuali aspettative di rettifica del livello di fondi propri fissato a norma del paragrafo 1.
 4. Le autorità competenti non comunicano agli enti eventuali aspettative di rettifica del livello di fondi propri a norma del paragrafo 3 nei casi in cui è imposto un requisito aggiuntivo di fondi propri a norma dell'articolo 104 bis.
 5. L'ente che non risponde alle aspettative di cui al paragrafo 3 non è soggetto ai limiti di cui all'articolo 141.

*Articolo 104 quater
Collaborazione con le autorità di risoluzione*

1. Le autorità competenti consultano le autorità di risoluzione prima di stabilire qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), e prima di comunicare agli enti eventuali aspettative di rettifica del livello di fondi propri ai sensi dell'articolo 104 ter. A tal fine, le autorità competenti forniscono alle autorità di risoluzione tutte le informazioni disponibili.
 2. Le autorità competenti informano le autorità di risoluzione pertinenti in merito al requisito aggiuntivo di fondi propri imposto agli enti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), e a eventuali aspettative di rettifica del livello di fondi propri comunicate agli enti ai sensi dell'articolo 104 ter.";
- (23) all'articolo 105 la lettera d) è soppressa;
 - (24) all'articolo 108, il paragrafo 3 è soppresso;
 - (25) all'articolo 109, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Le autorità competenti impongono alle imprese madri e alle filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva di assolvere agli obblighi stabiliti al presente capo, sezione II, su base consolidata o subconsolidata, in modo da assicurare la coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi richiesti dal presente capo, sezione II, e in modo da consentire la produzione di tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza. In particolare, esse assicurano che le imprese madri e le filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva mettano in atto tali dispositivi, processi e meccanismi nelle loro filiazioni non rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, comprese quelle stabilite nei centri finanziari *offshore*. Tali dispositivi, processi e meccanismi sono anche coerenti e ben integrati e tali filiazioni sono anche in grado di produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza.

3. Gli obblighi derivanti dal presente capo, sezione II, riguardanti filiazioni non soggette esse stesse alla presente direttiva non si applicano se l'ente impresa madre nell'UE può dimostrare alle autorità competenti che l'applicazione della sezione II è illegale ai sensi della normativa del paese terzo in cui è stabilita la filiazione.";

(26) l'articolo 113 è sostituito dal seguente:

"Articolo 113

Decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell'ente

1. L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti di uno Stato membro responsabili della vigilanza sulle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE fanno tutto quanto in loro potere per pervenire ad una decisione congiunta:
 - (a) sull'applicazione degli articoli 73 e 97 per determinare l'adeguatezza del livello dei fondi propri su base consolidata detenuti dal gruppo di enti in rapporto alla sua situazione finanziaria e al suo profilo di rischio e al livello di fondi propri richiesto in applicazione dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), a ciascuna entità del gruppo di enti e su base consolidata;
 - (b) sulle misure per fronteggiare aspetti significativi e risultanze rilevanti concernenti la vigilanza sulla liquidità, incluse l'adeguatezza dell'organizzazione e del trattamento dei rischi secondo quanto disposto dall'articolo 86 e la necessità di requisiti in materia di liquidità specifici per l'ente conformemente all'articolo 105 della presente direttiva;
 - (c) su eventuali aspettative di rettifica del livello dei fondi propri su base consolidata ai sensi dell'articolo 104 ter, paragrafo 3.
2. Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 sono prese:
 - (a) ai fini del paragrafo 1, lettera a), entro quattro mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata alle altre autorità competenti interessate di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo di enti conformemente all'articolo 104 bis;

- (b) ai fini del paragrafo 1, lettera b), entro quattro mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo di enti conformemente agli articoli 86 e 105;
- (c) ai fini del paragrafo 1, lettera c), entro quattro mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo di enti conformemente all'articolo 104 ter.

Le decisioni congiunte tengono inoltre debitamente conto della valutazione del rischio delle filiazioni effettuata dalle autorità competenti interessate conformemente agli articoli 73, 97, 104 bis e 104 ter.

Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono contenute in un documento e pienamente motivate e sono trasmesse dall'autorità di vigilanza su base consolidata all'ente impresa madre nell'UE. In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta l'ABE su richiesta di una qualsiasi delle altre autorità competenti. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare l'ABE di propria iniziativa.

3. Qualora le autorità competenti non pervengano ad una decisione congiunta entro i termini di cui al paragrafo 2, l'autorità di vigilanza su base consolidata adotta una decisione su base consolidata sull'applicazione degli articoli 73, 86 e 97, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 104 ter e dell'articolo 105 dopo aver debitamente considerato la valutazione dei rischi delle filiazioni effettuata dalle autorità competenti interessate. Se, alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 2, una qualsiasi delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione e attende la decisione che l'ABE può adottare ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, dello stesso regolamento, e adotta una decisione conformemente alla decisione dell'ABE. Si ritiene che i termini di cui al paragrafo 2 equivalgano ai periodi di conciliazione di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.

La decisione sull'applicazione degli articoli 73, 86 e 97, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 104 ter e dell'articolo 105 è adottata dalle rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni dell'ente creditizio impresa madre nell'UE, della società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE su base individuale o subconsolidata, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri e le riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata. Se, alla scadenza di uno dei termini di cui al paragrafo 2, una qualsiasi delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti rinviando la loro decisione e attendono la decisione che l'ABE adotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adottano la propria decisione conformemente alla decisione dell'ABE. Si ritiene che i termini di cui al paragrafo 2 equivalgano ai periodi di conciliazione di cui al predetto regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.

Le decisioni sono contenute in un documento e pienamente motivate e tengono conto della valutazione del rischio, dei pareri e delle riserve formulati dalle altre autorità competenti nei termini di cui al paragrafo 2. Il documento contenente la decisione è trasmesso dall'autorità di vigilanza su base consolidata a tutte le autorità competenti interessate e all'ente impresa madre nell'UE.

Qualora l'ABE sia stata consultata, tutte le autorità competenti tengono conto del suo parere e motivano ogni eventuale scostamento significativo da esso.

4. Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 e le decisioni adottate dalle autorità competenti in assenza di una decisione congiunta di cui al paragrafo 3 sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.

Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 e ogni decisione adottata in assenza di una decisione congiunta conformemente al paragrafo 3 sono aggiornate su base annuale o, in circostanze eccezionali, quando l'autorità competente responsabile della vigilanza sulle filiazioni dell'ente impresa madre nell'UE, della società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE presenta all'autorità di vigilanza su base consolidata una richiesta scritta pienamente motivata di aggiornamento della decisione sull'applicazione dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 104 ter e dell'articolo 105. In quest'ultimo caso, l'aggiornamento può essere trattato bilateralmente dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dall'autorità competente che ha presentato la richiesta.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta di cui al presente articolo per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 73, 86, 97, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 104 ter e dell'articolo 105 al fine di facilitare l'adozione delle decisioni congiunte.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° luglio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";

- (27) all'articolo 116, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

"Vengono istituiti collegi delle autorità di vigilanza anche quando tutte le filiazioni di un ente impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE sono ubicate in un paese terzo.";

- (28) all'articolo 119, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo l'articolo 21 bis, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per includere le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista nella vigilanza su base consolidata.";

(29) all'articolo 120, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se una società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a disposizioni equivalenti a titolo della presente direttiva e della direttiva 2009/138/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza su base consolidata può, in accordo con l'autorità di vigilanza del gruppo nel settore delle assicurazioni, applicare a tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto le disposizioni della direttiva relative al settore finanziario più importante, di cui alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.";

(30) all'articolo 131, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri designano l'autorità incaricata di individuare, su base consolidata, gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e, su base individuale, subconsolidata o consolidata, a seconda dei casi, altri enti a rilevanza sistemica (O-SII), che sono stati autorizzati nei rispettivi paesi. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata. Gli Stati membri possono designare più di una autorità.

I G-SII possono essere:

- (a) un gruppo guidato da un ente impresa madre nell'UE, da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE oppure
- (b) un ente che non è una filiazione di un ente impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.

Gli O-SII possono essere un gruppo guidato da un ente impresa madre nell'UE, da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE o da un ente.";

(31) all'articolo 141, i paragrafi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'ente che soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale non effettua una distribuzione in relazione al capitale primario di classe 1 tale da diminuire il capitale primario di classe 1 ad un livello che non consenta più di soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale.

2. L'ente che non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale calcola l'ammontare massimo distribuibile conformemente al paragrafo 4 e ne informa l'autorità competente.

Nei casi in cui si applica il primo comma, l'ente non effettua le seguenti azioni prima di aver calcolato l'ammontare massimo distribuibile:

- (a) effettuare una distribuzione in relazione al capitale primario di classe 1;
- (b) assumere obblighi di pagamento di una remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali o corrispondere una remunerazione variabile se

l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'ente non soddisfaceva il requisito combinato di riserva;

(c) effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

3. Se l'ente non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale cui è soggetto o lo supera, non distribuisce, mediante una delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) e c), più dell'ammontare massimo distribuibile calcolato conformemente al paragrafo 4. Un ente non effettua nessuna delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a) o b), prima di aver eseguito i pagamenti dovuti a titolo degli strumenti aggiuntivi di classe 1.

4. Gli enti calcolano l'ammontare massimo distribuibile moltiplicando l'importo calcolato conformemente al paragrafo 5 per il fattore determinato conformemente al paragrafo 6. L'ammontare massimo distribuibile è ridotto da ciascuna delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c).

5. La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:

(a) dagli utili intermedi non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, conseguiti dopo la più recente delibera di distribuzione degli utili o dopo una delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c);

più

(b) gli utili di esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, conseguiti dopo la più recente delibera di distribuzione degli utili o dopo una delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c);

meno

(c) gli importi da pagare a titolo d'imposta se gli elementi di cui alle lettere a) e b) non fossero distribuiti.

6. Il fattore è determinato come segue:

(a) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92 bis e all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, agli articoli 45 quater e 45 quinquies della direttiva 2014/59/UE e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel primo (ossia il più basso) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0;

(b) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92 bis e all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, agli articoli 45 quater e 45 quinquies della direttiva 2014/59/UE e

all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,2;

- (c) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92 bis e all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, agli articoli 45 quater e 45 quinquies della direttiva 2014/59/UE e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,4;
- (d) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92 bis e all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, agli articoli 45 quater e 45 quinquies della direttiva 2014/59/UE e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel quarto (ossia il più elevato) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,6.

I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:

$$\text{Limite inferiore del quartile} = \frac{\text{Requisito combinato di riserva di capitale}}{4} \times (Q_n - 1)$$

$$\text{Limite superiore del quartile} = \frac{\text{Requisito combinato di riserva di capitale}}{4} \times Q_n$$

"Q_n" indica il numero del rispettivo quartile.";

- (32) è inserito il seguente articolo 141 bis:

"Articolo 141 bis

Mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale

1. Si considera che l'ente non rispetti il requisito combinato di riserva di capitale ai fini dell'articolo 141 se non dispone di fondi propri e passività ammissibili sufficienti, in termini quantitativi e qualitativi, per rispettare al tempo stesso il requisito definito all'articolo 128, paragrafo 6, e ciascuno dei seguenti requisiti di cui:
- (a) all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva;
- (b) all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva;

- (c) all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva;
 - (d) all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della direttiva 2014/59/UE.
2. In deroga al paragrafo 1, non si considera che l'ente non rispetti il requisito combinato di riserva di capitale ai fini dell'articolo 141 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (e) l'ente rispetta il requisito combinato di riserva di capitale definito all'articolo 128, paragrafo 6, e ciascuno dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c);
 - (f) il mancato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettera d), è dovuto esclusivamente all'impossibilità per l'ente di sostituire le passività che non sono più conformi ai criteri di ammissibilità o maturità stabiliti agli articoli 72 ter e 72 quater del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - (g) il mancato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettera d), non dura più di 6 mesi.";
- (33) all'articolo 145 sono aggiunte le seguenti lettere j) e k):
- "j) integrazione dell'articolo 2, paragrafi 5 bis e 5 ter, stabilendo, in base alle informazioni di cui dispone,
- i) se gli enti o le categorie di enti rispettino le condizioni definite nei suddetti articoli o
 - ii) se gli enti o le categorie di enti abbiano cessato di rispettare le condizioni ivi definite;
- k) modifiche dell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 5:
- i) cancellando enti o categorie di enti, qualora l'ente o la categoria di enti interessati non esistano più;
 - ii) apportando le necessarie modifiche, qualora il nome dell'ente o della categoria di enti interessati sia cambiato.";
- (34) all'articolo 146, la lettera a) è soppressa;
- (35) all'articolo 161, è aggiunto il seguente paragrafo 10:
- "10. Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione procede ad un riesame e riferisce in merito all'uso e all'applicazione dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettere j) e l), e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. "

Articolo 2
Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere da [un anno + 1 giorno dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Tuttavia, le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui all'articolo 1, punti 13 e 18, contenenti modifiche degli articoli 84 e 98 della direttiva 2013/36/UE si applicano a decorrere da [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente